



CODICE PENALE

Art. 687 c.p.

Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	III — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Paragrafo	2 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-687-consumo-di-bevande-alcooliche-in-tempo-di-vendita-non-consentita/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it